

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Genova, 8 ottobre 2009

Alla Preg.ma
Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 13-2009

NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONI DI CREDITI

PREMESSA

L'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 102/2009) contiene alcune importanti novità in tema di compensazione dei crediti.

Si tratta, in particolare:

- dell'introduzione di vincoli alla compensazione dei crediti IVA;
- dell'esclusione dalla definizione agevolata delle sanzioni per la compensazione di crediti inesistenti;
- dell'innalzamento del limite massimo annuale delle compensazioni.

VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

A seguito della modifica dell'art. 17 del DLgs. 241/97, la **compensazione nel modello F24 dei crediti IVA con altre imposte di importo superiore a 10.000,00 euro potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:**

- della dichiarazione annuale;
- ovvero dell'istanza trimestrale (modello TR).

Di conseguenza, i suddetti crediti non saranno più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo successivo (es. dall'1.1.2010 per il credito IVA del 2009).

Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA sono efficaci a decorrere dall'1.1.2010, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali, come chiarito dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2.7.2009.

Pertanto, ad esempio, il credito IVA relativo al 2009 potrà essere compensato secondo le nuove modalità non più a partire dall'1.1.2010.

Nulla cambia, invece, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuale o trimestrali) nell'ambito dei versamenti con il modello F24 in scadenza nel secondo semestre 2009.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line" o "F24 cumulativo"), ai sensi del nuovo co. 49-bis dell'art. 37 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006).

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (home/remote banking).

Le modalità tecniche per l'utilizzo dei servizi telematici saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

L'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) stabilisce che l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro annui (per compensare debiti con altre imposte diverse dall'Iva) presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi:

- l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), di cui all'art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

SOGGETTI ABILITATI AD APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Secondo quanto previsto dall'art. 3 co. 3 lett. a) del DPR 322/98, il visto di conformità può essere posto da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN FORMA AUTONOMA

Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO.

Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo.

Ai sensi dell'art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del DL 78/2009 convertito, **sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio.**

ESCLUSIONE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

A norma dell'art. 27 co. 18 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), come modificato dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 8 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), le sanzioni irrogate per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti non possono più essere definite in maniera agevolata:

- entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- con la corresponsione della sanzione ridotta ad un quarto del minimo edittale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 co. 18 del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2), le sanzioni in esame sono irrogate:

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

- nella misura variabile dal 100% al 200% dell'importo dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento delle somme dovute;
- nella misura fissa del 200% dell'importo dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento delle somme dovute, se di ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.

In assenza di una specifica norma di decorrenza, per effetto del c.d. "favor rei", l'esclusione della definizione agevolata dovrebbe riguardare solo le violazioni commesse dall'1.7.2009 (data di entrata in vigore del DL 78/2009).

INNALZAMENTO DEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DELLE COMPENSAZIONI

Al fine di incrementare la liquidità delle imprese, infine, la lett. b) del più volte citato art. 10 dispone che il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, può essere innalzato fino a 700.000,00 euro annui:

- a decorrere dall'1.1.2010;
- mediante un apposito DM.

Si ricorda che, attualmente, tale limite massimo è stabilito nella misura di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Moscato

Paolo Torazza

Alberto Papone